Federazione Motociclistica Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 13/25

Dec. n. 13/25

Il giorno 3 luglio 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

sul ricorso presentato *ex* art. 77 RdG dal pilota FRANCHI Gaia (licenza agonistica P04620) avverso la squalifica inflittale dal Commissario di Gara, *ex* art. 31.3 del Regolamento Motocross 2025, nella seconda manche della manifestazione del Campionato Italiano Motocross Préstige Femminile, 5a prova, disputata in Castellarano (MO) il 15 giugno 2025.

Il G.S.N., ritenuta la propria competenza *ex* art. 72 RdG, letto il ricorso proposto, in uno agli atti allo stesso allegati e alle dichiarazioni testimoniali, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria, ivi compresi i rapporti del Commissario di Gara Delegato e del Direttore di Gara, relativi alla manifestazione sportiva innanzi citata (cod. NAZMX029), e vista la relazione del responsabile della Commissione Tecnica F.M.I. del 30.06.25 sul predetto ricorso,

OSSERVA

Il ricorso avanzato dal pilota FRANCHI Gaia è infondato e, quindi, deve essere rigettato.

Il ricorso presentato dal pilota era relativo alla squalifica subita in sede di seconda manche dal Commissario di Gara con la motivazione della violazione dell'art. 31.3 del Regolamento Motocross 2025: *"l'eventuale stazionamento della seconda moto in zona segnalatori e meccanici (PIT LANE) durante la gara, comporta l'esclusione dalla corsa in questione"*.

Avverso tale provvedimento, assunto sul campo di gara dal Commissario di Gara, proponeva ricorso ex art. 77 del RdG il pilota Franchi Gaia, lamentando una scarsa segnalazione dell'organizzazione dell'area vietata dove era stata parcheggiata la moto2, zona che era stata modificata nelle due giornate di gara e che non era controllata a dovere, a dire della ricorrente, dagli addetti al percorso. In particolare articolava il gravame lamentando che la zona interdetta (pit lane) era stata modificata dal sabato alla

domenica, senza che fosse intervenuta, da parte della organizzazione gara, una chiara e sufficiente comunicazione in tal senso, generando così una confusione nei piloti e team circa l'esatta zona interdetta.

A seguito del ricorso presentato venivano pertanto acquisiti i rapporti ufficiali della gara. Tutti atti sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G..

Dall'analisi di tali rapporti non risultava alcuna delle circostanze riferite nei motivi riportati nel ricorso dal pilota, vi era solo un riferimento, nel rapporto del Commissario di Gara, ad una situazione non meglio specificata, ma in ogni caso immediatamente risolta: *"segnalo affollamento di persone in area vietata alla partenza di gara uno poi risolto nella seconda gara..."*. Non si rinviene nei rapporti ufficiali, pertanto, nulla con riguardo alla organizzazione e segnalazione della zona interdetta, non vi sono riferimenti a problematiche relative alle comunicazioni in generale, ed in particolare alla organizzazione del circuito che ha ospitato la competizione. Si rappresenta che inoltre dagli atti ufficiali risulta una sola sanzione irrogata dalla direzione gara per la violazione dell'art. 31.3 delle Disposizioni Generali Regolamento Motocross 2025 (divieto di stazionamento moto2 in pit lane in corso di gara), ed è quella irrogata appunto al pilota Franchi Gaia nella giornata del 15.06.25.

Nel testo del ricorso la doglianza unica è riferita alla omessa segnalazione, da parte dell'organizzazione, della delimitazione della zona vietata. Il fatto storico della presenza della moto2 appartenente al pilota Franchi Gaia nella zona della pit lane non

è disconosciuta da quest'ultima. Si legge nelle motivi di doglianza (pg. 3): *"La nostra seconda moto (MOTO2) è stata deliberatamente utilizzata da un conoscente (non facente ufficialmente parte del nostro staff) per mero utilizzo di trasporto. Tale persona basandosi su quanto avvenuto il sabato e sulla segnaletica presente ha lasciato la moto in Zona A.."* . Pertanto in ogni caso la contestazione della condotta posta in essere dal *conoscente*, anche se non facente parte dello staff ufficiale della Franchi, è riconducibile al pilota in ogni caso a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 RMM, essendo il soggetto qualificabile come accompagnatore o anche solo sostenitore della stessa.

Successivamente la ricorrente faceva pervenire delle dichiarazioni testimoniali a integrazione e sostegno del ricorso proposto. Perveniva infatti mail alla segreteria Organi Giustizia con dichiarazioni testimoniali da parte di alcuni soggetti che sarebbero stati presenti alla competizione: Curino Fabio, Sorrentino Mattia, Corsini Marco e Massaro Andrea. In ogni caso i primi tre indicavano che vi era stata una confusione sulla esatta indicazione della zona interdetta da parte dell'organizzazione, uno in particolare (Curino Fabio) riportava però che in ogni caso vi erano presenti sul posto i commissari che indirizzavano accompagnatori e meccanici con moto2 indicando la zona corretta dove poterla parcheggiare.

Per quanto attiene la dichiarazione del quarto, Massaro Andrea, questi dichiarava di essere stato colui il quale, legato da rapporto di amicizia con la Franchi Gaia, pur senza essere ufficialmente parte dello staff, di propria iniziativa, materialmente e, senza avvisare il pilota, aveva condotto la moto2, appartenente al team, nella zona interdetta, pur riferendo che non era, a suo dire, segnalata correttamente, e non era controllata in

alcun modo da addetti al percorso, e di aver lasciato la moto2 parcheggiata in tale area nel corso della gara. Tale fatto cagionava la squalifica del pilota.

Pertanto, alla luce di quanto riportato dai documenti acquisiti al fascicolo, l'aspetto da verificare ai fini della decisione del presente ricorso è relativo alla corretta predisposizione della zona pit lane, e dalla informazione della esatta ubicazione della stessa da parte dell'organizzazione gara ai piloti e ai team partecipanti alla competizione.

Tale verifica è possibile per questo GSN solo attraverso i rapporti di gara e i documenti allegati agli stessi, non essendovi altri elementi probatori in senso contrario ritenuti determinanti, e utilizzabili, al fine del decidere. In particolare alla luce della documentazione addotta dal ricorrente, sia dichiarativa che fotografica, questo GSN, in mancanza di elementi oggettivi contenuti nei rapporti di gara ufficiali sul punto, richiedeva al Settore Tecnico - Sportivo F.M.I. di esprimere parere tecnico sul ricorso.

Il parere perveniva in data 30.06.2025 e nello stesso si legge:*" il reclamante è stato squalificato per aver infranto l'articolo 31 comma 3 del titolo I - Disposizioni Generali del Regolamento Motocross 2025, ovvero per aver fatto stazionare la seconda moto in zona segnalatori e meccanici (pit lane) durante la gara. Il reclamante giustifica lo stazionamento della seconda moto in zona segnalatori e meccanici per una mancata segnalazione da parte della direzione gara circa la posizione della pit lane e specifica che la seconda moto è stata portata nella zona meccanici da un conoscente che lo ha impiegato come mezzo di trasporto.*

Il S.T.S. preso atto della documentazione e delle dichiarazioni del reclamante in cui ammette lo stazionamento della seconda moto in pit lane ritiene le motivazioni

addotte insufficienti all'annullamento della sanzione ricevuta e pertanto che il reclamo presentato non possa essere accolto."

Sul punto quindi, alla luce delle considerazioni svolte e dell'apporto documentale, non sussistono elementi a favore dell'accoglimento del ricorso essendo privo di elementi oggettivi che possano giustificare un diverso esito.

Pertanto non si ritiene fondato il ricorso presentato dal pilota Franchi Gaia avverso la squalifica subita nel corso della manifestazione del Campionato Italiano Motocross Préstige Femminile (cod. NAZMX029), 5a prova, disputata in Castellarano (MO) il 15 giugno 2025,

P.Q.M.

il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Depositata il 3 luglio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Gaia Franchi;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale:
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Motoclub di appartenenza del pilota;
- Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.